

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 28/10/2025

FATTO

1. La controversia in esame attiene al diritto dei ricorrenti alla liquidazione della quota indivisa di comunione ereditaria formatasi sul saldo di un libretto di risparmio, a seguito del decesso degli intestatari.
2. In particolare, secondo quanto riferito dagli istanti, essi sono eredi – unitamente al fratello – dei due cointestatari del libretto postale n. ***726, recante un saldo pari a euro 56.490,00. La pratica di successione presso l'intermediario è stata definita in data 3 ottobre 2024, con autorizzazione alla liquidazione delle somme in favore degli aventi diritto. Nondimeno, l'istituto resistente si rifiuta di corrispondere la quota spettante ai proponenti, subordinando il pagamento alla produzione di quietanza congiunta sottoscritta da tutti gli eredi. I ricorrenti, al contempo, rilevano che il libretto in questione non è oggetto di disposizioni testamentarie e che tra i coeredi non vi sono controversie in corso. Per tale questione è stato proposto reclamo con PEC del 29 aprile 2025, riscontrato negativamente dalla resistente. Tanto premesso, i proponenti chiedono l'Arbitro di accertare il loro

diritto a ottenere “*il rimborso della quota loro spettante*” delle somme annotate sul libretto, oltre interessi.

3. Con le controdeduzioni, la resistente conferma che la pratica di successione in oggetto risulta definita in data 3 ottobre 2024, con autorizzazione a liquidare gli aventi diritto presso l'Ufficio dell'intermediario. La liquidazione separata della quota di spettanza è ammessa però solo con quietanza congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto, i quali devono intervenire simultaneamente, in proprio o a mezzo di procuratore, giacché la richiesta del singolo coerede, anche se limitata alla quota ad esso spettante, implica l'estinzione del rapporto di deposito e, nei fatti, la liquidazione della propria quota ereditaria. Alla luce di quanto precede, la resistente invoca il rigetto del ricorso presentato, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
4. In sede di repliche, i proponenti osservano che i Collegi ABF ritengono che anche per i libretti di risparmio possa trovare applicazione il principio stabilito dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 27252/2018, secondo cui il singolo coerede ha la facoltà di ottenere autonomamente la liquidazione di buoni fruttiferi postali, sia *pro quota* sia per l'intero, senza che sia necessario che la richiesta provenga congiuntamente da tutti i coeredi, né che essi rilascino quietanza congiunta. I ricorrenti evidenziano, altresì, che lo stesso intermediario ha riconosciuto come, allo stato, non sussista alcuna opposizione alla liquidazione della quota da parte del terzo coerede non richiedente, né risulti instaurato alcun procedimento di mediazione tra le parti, a oltre due anni dal decesso dei *de cuius*. Aggiungono gli istanti che le somme giacenti sul libretto postale, non essendo oggetto di disposizioni testamentarie, devono necessariamente essere divise in parti uguali tra tutti i coeredi, come riportato anche nelle dichiarazioni di successione in atti.
5. Con le controrepliche, la resistente rinvia integralmente a quanto già dedotto.

DIRITTO

1. Il *thema decidendum* attiene all'esistenza di un diritto del singolo coerede di agire per la riscossione della parte di credito corrispondente alla propria quota ereditaria, senza necessità di litisconsorzio o di quietanza congiunta degli altri coeredi.
2. A riguardo, con riferimento alla legittimazione del coerede ad agire singolarmente, si registra un consolidato orientamento dell'Arbitro, formulato in relazione alle domande di liquidazione della quota ereditaria. Secondo tale orientamento, maturato sulla scorta della decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252/2018, il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del *de cuius* caduto in successione, sia limitatamente alla propria quota sia per l'intero, senza che

l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio, né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi.

3. Una diversa disciplina della fattispecie è ritenuta ammissibile ove il *de cuius* e l'intermediario abbiano previsto, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, specifiche pattuizioni volte a regolare le modalità di liquidazione del saldo caduto in successione in maniera diversa da quella legale. Parimenti, l'intermediario non può procedere alla liquidazione del saldo in favore di uno solo coerede qualora, pur in assenza di specifiche pattuizioni in tal senso, sussista un'espressa opposizione di un coerede (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 6648/2025).
4. I Collegi territoriali hanno ritenuto di applicare l'orientamento generale sin qui analizzato anche alla domanda di liquidazione dei libretti di risparmio (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 9650/2024; Collegio di Milano, decisione n. 9962/2024; Collegio di Bari, decisione n. 13232/2024).
5. Ebbene, nel caso di specie è pacifico tra le parti che la pratica successoria presso l'intermediario convenuto è stata definita con il pieno riconoscimento della titolarità della quota ereditaria reclamata in capo agli odierni ricorrenti. Parimenti, non risulta l'opposizione del terzo coerede alla liquidazione delle quote dei ricorrenti. Né le parti hanno dedotto l'esistenza di una specifica disciplina contrattuale volta a disciplinare le modalità di liquidazione del saldo caduto in successione in maniera diversa da quella legale.
6. Ne consegue il diritto dei ricorrenti a ottenere la liquidazione della quota di rispettiva spettanza, oltre agli interessi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere il rimborso della quota di spettanza, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE